



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 – Roma – tel. 06/4455213 r.a. – telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Felice Romano – Stampato in proprio – Iscr.Trib.Roma n. 397/99-Ischr. ROC n. 1123

n. 14 del 18 giugno 2011

Roma, 18 giugno 2011



**Il SIULP in piazza con la CISL
per un fisco più giusto**

COMUNICATO - L'ultima trovata del Dipartimento: test obbligatori per alcol e droga. Al peggio non c'è proprio mai fine!

Dopo i tagli alle risorse, la mortificazione delle carriere, il blocco contrattuale e la penalizzazione sulla buonuscita, ora l'Amministrazione vorrebbe compensare i suoi poliziotti, sostenendo di agire da madre ma comportandosi di fatto da matrigna, obbligandoli a fare i test contro la droga e l'alcol (le altre Forze di Polizia non ne vogliono proprio sapere e si limitano solo alle mansioni a rischio !!!).

SIULP, SAP, UGL e CONSAP hanno rispedito al mittente questa proposta definendola vergognosa ed oltraggiosa dello spirito di abnegazione, sacrificio e della responsabilità dei poliziotti che hanno reso, e continuano a rendere, malgrado l'accanimento ossessivo del Governo ad effettuare tagli e penalizzazioni alle loro retribuzioni e alle loro carriere, grande l'Istituzione della Polizia di Stato che ancora oggi, grazie proprio a questo sacrificio dei suoi uomini e delle sue donne, è considerata dai cittadini la migliore Istituzione a cui tributano il loro gradimento.

Se non fosse stato per la solennità del luogo e per la serietà professionale delle persone che costituivano la delegazione dell'Amministrazione che ieri pomeriggio si è incontrata con le Organizzazioni Sindacali, sarebbe stato facile pensare di trovarsi in una ripresa di "**Candid camera**" o peggio ancora di "**Scherzi a parte**".

In trent'anni di storia della Polizia di Stato, che proprio quest'anno si festeggia la ricorrenza, una così oltraggiosa proposta da parte del Dipartimento veramente non l'avevamo mai registrata.

Di fronte ai gravissimi problemi che attanagliano gli uomini e le donne della Polizia di Stato quali ad esempio la mancanza di uniformi, la mancanza di armamento per effettuare regolarmente le esercitazioni di tiro, la mancanza di giubbotti antiproiettili per tutelarli nei delicati servizi che svolgono e che hanno visto, purtroppo, già pagare un alto tributo di sangue proprio per l'assenza di questi giubbotti, ovvero di intervenire per i colleghi dell'Aquila al fine di consentirgli un idoneo luogo di lavoro e non gli attuali containers che qualcuno si ostina a definire luogo ordinario di lavoro perché a lavorarci non ci va lui ma ci sono i poliziotti, anziché intervenire su tutto questo a tutela della salute e della dignità dei colleghi, il Dipartimento ha ritenuto volerli premiare, e per questo chiedeva l'avallo del sindacato, sottoponendoli obbligatoriamente a dei test finalizzati a scoprire se essi fanno uso di droga o alcol.

Il tutto, questa è la cosa più devastante e drammatica, senza avere nessun dato statistico rilevante rispetto all'intera compagine della Polizia di Stato che potesse giustificare una simile iniziativa.

Una vera e propria santa inquisizione; né più né meno.

Il tutto partendo dall'obbligo che l'accordo Stato-Regioni ha imposto con controlli di questo tipo, **solo ed esclusivamente** per quelle mansioni definite a rischio perché hanno la responsabilità, nell'esercizio della loro attività, di numerose persone la cui sicurezza dipende dal modo in cui questi operatori svolgono il proprio lavoro (es.: piloti, elicotteristi, autisti di pullman...), e che il Dipartimento invece intende applicare su tutto il personale che, vogliamo ricordarlo, all'atto dell'immissione in ruolo è già sottoposto a questi tipi di accertamenti.

SIULP, SAP, UGL e CONSAP, nel riconfermare, essendo professionisti della sicurezza e appartenenti alla Polizia di Stato, il proprio rispetto per i precetti che ogni norma di legge impone, e pertanto anche per i controlli sulle mansioni considerate a rischio così come individuate dal succitato protocollo, si sono detti altresì indignati dell'iniziativa rispedita al mittente e dichiarandosi assolutamente contrari ad avallare qualsiasi altra iniziativa che possa ricadere nell'alveo di sante inquisizioni di storica memoria preannunciando, contestual-

mente e in modo fermo, ogni iniziativa utile, anche pubblica, per denunciare il clima di "caccia alle streghe", di totale chiusura alle relazioni sindacali in termini corretti e di totale scolamento con i poliziotti che il Dipartimento della P.S. sta assumendo da alcuni mesi a questa parte.

Cari colleghi, saremo sempre al vostro fianco per difendere sì il diritto alla legalità e al rispetto delle norme, ma anche della vostra dignità di poliziotti e di cittadini in quanto anche questi diritti, che ci siamo conquistati con strenue e proficue battaglie, sono anch'essi tutelati da norme.

Roma , 15 giugno 2011

POLIZIA: Sindacati, NO test obbligatori alcol-droga per Agenti "Vergognosa e oltraggiosa proposta del Dipartimento"

ANSA ROMA, 15 GIU - "Dopo i tagli alle risorse, la mortificazione delle carriere, il blocco contrattuale e la penalizzazione sulla buonuscita, ora l'Amministrazione vorrebbe compensare i suoi poliziotti obbligandoli a fare i test contro la droga e l'alcol". Lo denunciano i sindacati di polizia **SIULP**, Sap, Ugl Polizia e Consap, che fanno sapere di aver "rispedito al mittente questa proposta definendola vergognosa ed oltraggiosa dello spirito di abnegazione, sacrificio e della responsabilita' dei poliziotti'

'Se non fosse stato per la solennita' del luogo e per la serietà professionale delle persone che costituivano la delegazione dell'Amministrazione che ieri pomeriggio si e' incontrata con le organizzazioni sindacali - notano **SIULP**, Sap, Ugl Polizia e Consap - sarebbe stato facile pensare di trovarsi in una ripresa di 'Candid camera' o peggio ancora di 'Scherzi a parte'. In 30 anni di storia della Polizia di Stato, una così oltraggiosa proposta da parte del Dipartimento veramente non l'avevamo mai registrata".

"Di fronte ai gravissimi problemi che attanagliano gli uomini e le donne della Polizia di Stato, quali ad esempio la mancanza di uniformi, la mancanza di armamento per effettuare regolarmente le esercitazioni di tiro, la mancanza di giubbotti antiproiettili - proseguono i sindacati - il Dipartimento ha ritenuto volerli premiare, e per questo chiedeva l'avallo del sindacato, sottoponendoli obbligatoriamente a dei test finalizzati a scoprire se essi fanno uso di droga o alcol.

Il tutto senza avere nessun dato statistico rilevante rispetto all'intera compagine della Polizia di Stato che potesse giustificare una simile iniziativa. Una vera e propria santa inquisizione; nè più nè meno"

Valutazione stress lavoro-correlato

Il 14 giugno 2011, si è tenuto l'incontro con il gruppo di lavoro costituito con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della P.S. del 4 febbraio 2011, formalmente istituito per dare attuazione alle previsioni contenute nell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 che, tra le tante novelle introdotte in materia di sicurezza sul lavoro rispetto alla precedente normativa 626/94, ha sancito una nuova "valutazione" concernente i rischi dello stress lavoro-correlato.

Come è noto lo stress lavoro-correlato è considerato, a livello internazionale, europeo e nazionale, un fattore importante di cui tener conto nel percorso di valutazione dei rischi per l'igiene e l'integrità fisica dei lavoratori.

In tal senso si è espresso l'accordo europeo sullo stress lavoro-correlato dell'8 ottobre 2004, recepito in Italia con l'accordo interconfederale tra le parti datoriali e le organizzazioni sindacali, sottoscritto il 9 giugno 2008 il quale, espressamente, facendo rinvio all'articolo 28 del decreto legislativo 81/2008, in primo luogo, precisa che lo stress non è una malattia e lo configura come uno stato che deriva dalla "sensazione di inadeguatezza nel lavoratore a superare il gap rispetto alle richieste o alle attese nei suoi confronti".

Tale stato può (a sua volta, ma non sempre e comunque non necessariamente) comportare malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche e sociali.

Per questi motivi l'obbligo di valutare, tra gli altri, anche i rischi collegati allo stress lavoro-correlato è stato introdotto come elemento qualificante costituente il documento di valutazione dei rischi, da effettuarsi a cura del datore di lavoro con le previste figure professionali, (RSPP e medico competente), come disposto dal già sopra richiamato articolo 28, comma 1, del d.lgsvo 81/2008.

La valutazione dello stress lavoro-correlato è divenuto quindi, attualmente, oggetto di grande attenzione sia da parte dei datori di lavoro che dei lavoratori e perciò dei loro rappresentanti.

In tal senso, nell'incontro che si è tenuto nella giornata di ieri con il gruppo di lavoro presieduto dal dott. Lucchetti, le scriventi OO.SS. hanno rappresentato che il primo obiettivo da perseguire, anche nella proposta metodologica messa a punto dal gruppo di lavoro, sia quello di evitare che la valutazione dello stress lavoro-correlato non si traduca in una generale e generica attestazione di assenza di rischio o nella mera compilazione di un documento cartaceo.

Parimenti, dovrà essere obiettivo comune non costituire un presupposto che, basato sulla percezione del singolo lavoratore e non su quella del gruppo sul quale la valutazione viene effettuata, essa possa tradursi in elemento che mina l'armonia organizzativa e funzionale dei posti di lavoro.

In tal senso, così come rappresentato dal sindacato, si è convenuto che l'obiettivo primario da realizzare è quello di creare un "interesse comune" per affrontare la tematica con la consapevolezza che una buona e puntuale valutazione di tale rischio rappresenta un valore aggiunto per l'Amministrazione, in termini di migliore clima organizzativo e di qualità del servizio erogato, ma anche il termometro per misurare il benessere organizzativo che è indispensabile in qualsiasi ambiente di lavoro e, a maggior ragione attesa la nostra specificità, per le varie articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato.

In questo senso, in via preliminare, le scriventi organizzazioni hanno rappresentato l'imprescindibile condizione di conoscere qual è l'obiettivo politico che l'Amministrazione

vuole perseguire nel dare attuazione alla suddetta norma anche in funzione del limite, che va concordato ed è direttamente collegato agli elementi e al valore attribuito ad ognuno di essi, in base al quale sussistono le condizioni di un livello di rischio basso, medio o alto; ipotese questa che comporta l'obbligo da parte del datore di lavoro di intervenire per correggere o eliminare gli elementi stressogeni emersi dall'analisi dell'ambiente di lavoro esaminato.

Il dott. Lucchetti, nel condividere gli aspetti preliminari di valenza politica posti dalle scriventi organizzazioni sindacali, sui quali però ha riferito di non essere l'interlocutore idoneo a dare le risposte richieste, ha prospettato l'idea di effettuare ulteriori riunioni, possibilmente con cadenza settimanale, nelle quali, in attesa del chiarimento politico richiesto, si potesse continuare il lavoro attraverso l'analisi della proposta metodologica che il gruppo di lavoro proponeva.

Ciò per individuare la procedura relativa alla fase della valutazione preliminare del rischio stress lavoro-correlato, nonché il questionario afferente all'area "indicatori istituzionali" (che sostituiscono i cosiddetti "eventi sentinella" previsti dalla normativa), che sono stati individuati come elementi caratterizzanti l'attività di polizia che integreranno il questionario proposto dall'ISPESEL in materia, in modo da poter valutare il più fedelmente possibile la specificità del lavoro e dell'operatore di polizia.

Come ultimo intervento tecnico, al fine di evitare contenziosi con le varie segreterie provinciali e i relativi corrispettivi territoriali dell'Amministrazione, dato che, come sopra rappresentato il disposto normativo è già in vigore e potrebbero verificarsi singole iniziative, le scriventi OO.SS. hanno chiesto l'urgente emanazione di una circolare, da parte degli organi competenti, indirizzata agli uffici periferici, relativa all'istituzione del tavolo tecnico che, tra l'altro, ha il compito di individuare ed adottare le procedure per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato nel personale che presta servizio nelle strutture centrali e periferiche della Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Infatti, la Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato indicava, quale data di decorrenza dell'obbligo, la data del 31/12/2010, specificando, nelle disposizioni transitorie e finali, che questa data sarebbe dovuta essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche.

La riunione si è conclusa condividendo l'aspetto metodologico, e cioè quello di fare almeno una riunione a settimana, in modo da definire il prima possibile l'area degli indicatori istituzionali da prendere a riferimento per effettuare la valutazione preliminare (che è quella necessaria), e a seguito della quale, sulla scorta dei valori stressogeni che si registreranno, poter attivare la valutazione approfondita che consentirà al datore di lavoro di adottare le necessarie e obbligate misure di correzione.

Nel riservarsi la successiva e puntuale informazione in merito agli incontri che si susseguiranno in futuro, riteniamo opportuno evidenziare che la valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, possibilmente su una base numericamente apprezzabile, appartenente quanto meno a tre distinte famiglie:

- area di indicatori istituzionali (eventi sentinella);
- fattore di contenuto del lavoro;
- fattore di contesto del lavoro.

La valutazione prenderà in esame non singoli lavoratori, ma gruppi omogenei (ad esempio per mansioni o partizioni organizzative).

La prossima riunione del Gruppo di lavoro è stata programmata per il giorno 21 giugno alle ore 10.00.

Modello CUD e cedolini paga online: obbligatorio per gli uffici stamparli.

I colleghi che sono impossibilitati ad accedere al servizio di distribuzione online dei CUD e dei cedolini paga, disponibili solo attraverso la rete intranet, sono invitati a richiedere presso gli Uffici Amministrativi Contabili la stampa cartacea del documento poiché questi sono tenuti a fornirli. Lo stabilisce il Direttore Centrale delle Risorse Umane, con la circolare che di seguito riportiamo:

“La Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, recentemente, ha segnalato che il personale della Polizia di Stato impossibilitato ad accedere direttamente alla rete intranet, trova difficoltà per ottenere, attraverso gli Uffici Amministrativo contabili, copia cartacea del cedolino e del modello CUD.

Nel richiamare il contenuto delle circolari già diramale sull'argomento ed in particolare quello della circolare Prot. 333-G/CENAPS/N° 11/10, datata 9 dicembre 2010, si invitano codesti Uffici a segnalare, ove sussistano, le problematiche che impediscono l'adempimento della richiesta.

Si ribadisce, pertanto, ad ogni buon fine, che al fine di garantire la consegna ad ogni singolo dipendente della documentazione inerente il proprio trattamento economico (cedolini e modello CUD), codesti Uffici dovranno, a richiesta dell'interessato e nel caso in cui lo stesso non possa fruire di un punto di accesso alla rete intranet, procedere tempestivamente alla consegna della citata documentazione.”

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



Cerchi un Prestito?

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI



VANTAGGI OFFERTI AGLI ISCRITTI SIULP

- Tassi d'interesse estremamente competitivi;
- Consulenza finanziaria direttamente sul luogo di lavoro o presso luogo indicato dal cliente;
- Possibilità di anticipi sulla cifra richiesta (a discrezione della Finanziaria) senza spese aggiuntive;
- Rate trattenute in busta paga;
- I finanziamenti in corso, possono essere estinti o rinnovati (se trascorsi i termini di legge) con il recupero degli interessi non maturati;



L'unica società
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON

SIULP

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.



EUROCQS
FINANZIAMENTI

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Treviso, Trieste, Pordenone, Belluno, Como, Bologna, Firenze, Pomezia, Chieti, Napoli, Bari, Taranto, Lecce, Cosenza, Catanzaro, Sassari, Cagliari, Palermo, Marsala, Messina.

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 ROMA
• Tel. 06 55381111

Eurocqs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

Richiesta di chiarimenti sui criteri di attribuzione del congedo straordinario per trasferimento art 15 del DPR n.395/95 e successive integrazioni.

Riportiamo di seguito la lettera inviata al Dipartimento della P.S. inerente l'oggetto:

Come noto, l'art 15 del DPR n.39/95, stabilisce che in occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un congedo straordinario speciale secondo le fattispecie e durata previste dalla norma.

L'articolo in questione, pertanto, non fa distinzioni tra trasferimento a domanda o disposto d'ufficio ma regola tutte le fattispecie che rientrano sostanzialmente in un cambio di sede del dipendente ed è giustificato dalla necessità di dover adempire alle relative incombenze, senza alcuna potestà, o discrezionalità d'azione, da parte dell'Amministrazione.

Negli ultimi tempi sono giunte diverse segnalazioni a questa Segreteria nazionale circa una difformità applicativa nella norma in questione, in particolare nel caso del trasferimento dei Vice Sovrintendenti in quanto alcuni uffici hanno negato l'attribuzione del congedo straordinario per trasferimento al termine del corso sostenendo, quale legittimazione per negarne la concessione, che, nel caso in esame, si tratterebbe di un provvedimento di assegnazione e non di trasferimento.

Al riguardo, il SIULP, al fine di confutare l'erronea interpretazione ed applicazione della norma, rappresenta quanto segue:

- Si tratta di personale già assegnato ed in servizio presso una determinata sede, vincitore di un concorso interno con corso di formazione tecnico professionale e non meramente di un corso di formazione di base conseguente alla vincita di un concorso esterno.
- Si tratta, a tutti gli effetti di una continuità di rapporto, tanto che al personale viene riconosciuto il trattamento di missione ed al termine del corso vi è chi rientra nella propria sede precedente di servizio e chi, invece, di fatto viene trasferito d'autorità presso un'altra sede con conseguente e relativo trattamento economico. Pertanto l'istituto in questione non è assolutamente assimilabile ad una prima assegnazione, tipica dei corsi di formazione di base, ma, solo per una parte dei frequentatori del corso, di un trasferimento a tutti gli effetti soggetto, pertanto alla disciplina di cui al citato art 15. Una diversa interpretazione sarebbe solo frutto di un esercizio dialettico finalizzato a negare un diritto, non supportato da alcuna fondata e sostenibile argomentazione giuridica. Ancor più considerando che tale diritto viene regolarmente esercitato da chi viene trasferito presso altra sede a domanda. Non si comprende, infatti, la ragione della sua negazione addirittura nei casi di trasferimento d'ufficio, in sedi di servizio, molti casi, a distanza anche di centinaia di chilometri dalla precedente sede di servizio, con grande disagio per il personale e con la necessità oggettiva, quindi, di ricorrere a tale beneficio proprio per adempire oggettivamente alla ratio fondante della norma. Ad ulteriore conferma di ciò, si rileva come al termine del corso per il personale che non cambia sede di servizio nel telex ministeriale (che si allega in copia), non venga usata la dicitura "è assegnato," che secondo la motivazione sostenuta dall'Amministrazione dovrebbe valere per tutto il personale frequentatore del corso per Vice Sovrintendente, quand'anche la sede di servizio rimanesse la stessa, ma si usa più propriamente la dicitura "è confermato a prestare servizio" che sta a significare che non vi è alcuna interruzione né modifica del rapporto. Ne consegue che chi cambia la sede precedente è trasferito e non è assegnato. Al riguardo, infatti, proprio il Ministero, in tali casi invia agli Uffici territoriali un telegramma di trasferimento (come si evince dalla copia allegata) e dichiara che il

tal Vice Sovrintendente "è trasferito (non assegnato) d'ufficio". Se così non fosse, e non si trattasse di un vero e proprio trasferimento, non si comprenderebbe, né si legittimerebbe il conseguente trattamento economico connesso all'istituto del trasferimento.

Premesso quanto sopra, alla luce delle argomentazioni sopra esposte si chiede che venga rivisto e modificato il parere più volte espresso, anche di recente (n.557/RS/01/48/0227 del 15 febbraio 2011) circa la negazione, nella fattispecie in esame, del diritto a fruire del congedo straordinario speciale per trasferimento ex art 15 DPR 395/95, proprio al fine di prevenire l'insorgenza di lunghi, gravosi e costosi contenziosi di natura giurisdizionale. Considerata la natura della problematica e l'incertezza o difformità applicativa della norma a livello territoriale, si raccomanda un cortese urgente riscontro.

Commissione Tecnologica e Informatica – esito riunione

Riportiamo l'esito della riunione della Commissione Tecnologica e Informatica tenutasi per la prima volta lo scorso 15 giugno 2011 con all'ordine del giorno:

- Introduzione e diffusione del server fax negli uffici periferici;
- Creare una rete informatica nell'ambito degli uffici della Direzione Centrale di Sanità: per raccogliere i dati relativi agli infortuni del personale della Polizia di Stato; per accedere al programma di gestione archivio che dovrebbe essere informatizzato e accessibile dai vari utenti previsti;
- Effettuare corsi di informatica dei vari livelli e con retraining teorico-pratici per il personale del profilo informatico e telecomunicazioni per potenziare il know out del personale tecnico scientifico e professionale;
- Effettuare corsi di informatica con formazione a distanza (FAD) che prevedono test finali con relativa valutazione ed iscrizione a matricola modificando in tal senso la normativa.

Sul primo punto il SIULP ha espresso perplessità per l'installazione dei server fax chiedendo invece l'ampliamento delle tecnologie già in uso, quali la messaggistica certificata, la posta elettronica certificata e il webmail.

Il SIULP, anche in linea con la scarsità delle risorse, ha inoltre rappresentato che occorre uniformare i sistemi informatici e verificare la situazione degli approvvigionamenti delle apparecchiature, standardizzando i sistemi con software che consentono l'aggiornamento progressivo in relazione alle esigenze che si modificano nel tempo. Ciò anche per garantire una piena fruibilità del sistema senza dover ricorrere alla sua completa sostituzione.

Tale proposta è stata accolta all'unanimità dalla Commissione.

Sul secondo punto all'O.D.G., avendo l'Amministrazione presentato un report su un sistema sperimentale denominato G.U.S., che consente di informatizzare le pratiche sanitarie del personale e consente di raccogliere i dati relativi agli infortuni sul lavoro dello stesso con l'accesso soltanto a personale autorizzato e con livelli differenziati rispetto alla responsabilità funzionale di chi accede, la Commissione ha chiesto alla Direzione Centrale di Sanità di portare nella prossima seduta i dati della sperimentazione, per valutare meglio gli aspetti tecnici e normativi per la completa applicazione di tale sistema.

Sul terzo e quarto punto, poiché si riferiscono a corsi di aggiornamento professionale, anche se riferito al solo personale del Servizio Sanitario (aggiornamento a distanza denominato FAD), la Commissione, anche in relazione al fatto che tali corsi sono utili ai fini dell'attribuzione di crediti formativi indispensabili per mantenere il diritto all'esercizio della professione sanitaria, ritenendo che sia materia attinente alla Commissione Aggiornamento Professionale, ha deciso che tale questione sia rimandata a quest'ultima Commissione.

Trattamento economico di missione art 13 del DPR 51/2009

- Richiesta di chiarimenti -

Si riporta di seguito la lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali riguardante l'oggetto.

Come noto l'art 13 n.1 del DPR n.51/2009 recita: **"al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario"** (di 1° classe come previsto dall'art 13 n.2).

Recentemente sono pervenute a questa Segreteria nazionale diverse segnalazioni di strutture territoriali che lamentano la circostanza che ad alcuni colleghi che hanno utilizzato il loro veicolo per recarsi nella sede di missione disposta dall'Amministrazione, non è stato corrisposto dai loro Uffici Amministrativi Contabili il rimborso previsto dalla norma di cui al citato art 13 n.1, opponendo come motivazione e legittimazione al diniego, un parere ministeriale della Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio TEP.

Il citato Ufficio, con nota n.333-G/2.2.24/02.0 del 24 marzo 2011, ha sostenuto che laddove alcune Regioni hanno emanato provvedimenti che garantiscono la libera circolazione, per motivi di servizio, agli agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine, in ragione di ciò, nell'ottica della politica del contenimento della spesa più volte richiamata, gli Uffici competenti sono invitati a valutare al momento dell'emanazione del provvedimento di invio in missione la possibilità di avvalersi di tale beneficio, per gli spostamenti dei propri dipendenti nella regione, sempre che essa risulti compatibile con il servizio da svolgere.

Peraltro, con la medesima nota ministeriale, si sostiene che tutto ciò sarebbe in analogia con quanto già praticato dal Ministero della Giustizia che, nel caso dei rimborsi dovuti per le testimonianze fuori sede rese da personale appartenente alla Polizia di Stato, non procede alla corresponsione delle spese di viaggio se queste ultime avvengono nel territorio ove è prevista la predetta favorevole iniziativa.

Al riguardo si ritiene di confutare tale posizione, avanzando le seguenti osservazioni:

- Il citato art 13 costituisce una norma contrattuale recepita con un provvedimento normativo che, nella scala della gerarchia delle fonti, non può essere surrogata, o modificata, da una circolare ministeriale, da un qualsiasi atto amministrativo, o addirittura da un parere.
- Anche nel caso fossero intervenute condizioni economicamente più favorevoli, secondo quanto sostenuto dall'Amministrazione, la loro attuazione, in deroga alla norma, non può che avvenire attraverso una modifica normativa.
- La norma suddetta non consente una valutazione ed una decisione discrezionale da parte dell'Amministrazione in ordine all'uso del mezzo proprio per recarsi in missione che, al contrario, costituisce, invece, una condizione possibile e che può essere assunta in via esclusiva ed unilaterale dal dipendente, in forma alternativa alle altre modalità decise dall'Amministrazione ed espressamente indicate nella norma. Peraltro, tale scelta, può essere fatta dal personale a prescindere dai costi effettivamente sostenuti, in quanto, comunque, l'Amministrazione non può corrispondere una somma superiore al formale costo del biglietto ferroviario. La norma non richiede, infatti, alcuna produzione di documentazione contabile, ma solo il rimborso della somma equivalente al costo del biglietto ferroviario. L'unico atto che deve essere richiesto è che la missione sia stata effettivamente compiuta, a prescindere dal mezzo utilizzato, o dal percorso effettuato dal personale con mezzi propri.

- La norma non contempla alcuna altra fattispecie alternativa che l'Amministrazione possa unilateralmente imporre, giustificando la decisione per ragioni di natura economica per l'insufficiente disponibilità di risorse economiche. A legislazione vigente, nel caso in cui l'Amministrazione, disponga, comunque, l'invio in missione del personale deve necessariamente applicare la citata norma. Nella sola scelta di disporre la missione si esercita la potestà discrezionale ed unilaterale dell'Amministrazione, non nella decisione di disattendere, o modificare i criteri applicativi delle norme o l'entità del pagamento di un istituto negoziale e contrattuale, giustificando e tentando di legittimare l'arbitraria scelta con difficoltà di natura economica.
- Le argomentazioni sopra esposte, riguardano, evidentemente, anche il caso citato nella nota del personale inviato in missione per la testimonianza al quale, non si può e non si deve applicare una normativa diversa da quanto previsto dall'art 13 nr.1 del DPR nr.51/2009. Ogni diversa interpretazione o applicazione risulta essere, a parere del SIULP, in contrasto con le norme contrattuali.

Premesso quanto sopra, si chiede che vengano forniti i necessari chiarimenti sulla problematica esposta in tutte le sue articolazioni e che vengano impartite a livello territoriale direttive diverse da quelle sopra richiamate, che siano coerenti ed in linea con il dettato normativo vigente, nonostante le asserite difficoltà di natura economica per far fronte alle necessità organizzative dell'Amministrazione in materia di missione.

Considerando che tale l'erronea interpretazione riportata nella nota ministeriale sta generando quotidianamente a livello territoriale difformità interpretative ed applicative della norma sopra richiamata, con danno a carico dei colleghi che ogni giorno vengono inviati in missione, si chiede un cortese ed urgente riscontro che possa definitivamente e rapidamente chiarire la questione, evitando anche l'insorgenza di conflitti sindacali e lunghi, gravosi e costosi contenziosi di natura giurisdizionale.



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito

www.siulp.it

Art. 24 Legge n. 183 del 4 novembre 2010

Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità

Al fine di ottemperare a quanto disposto dalla Legge nr. 183 del 4 novembre 2010 in merito alla trasmissione per via telematica dei dati relativi ai permessi previsti dalla Legge 104/1992, il Dipartimento ha emanato la bozza di circolare nr. 333.A/9806.G.3.1 consultabile sul nostro sito nella sezione circolari

Commissione pari opportunità – esito riunione

Venerdì 17 giugno si è tenuta la riunione della Commissione per le Pari Opportunità nel corso del quale è stato approvato il nuovo questionario che sarà in distribuzione, presumibilmente dal mese di settembre, teso a monitorare l'attuale situazione della donna in polizia ed effettuare una comparazione con i dati precedenti.

Si è valutata la possibilità di accedere a corsi di formazione finanziati dal Dipartimento delle Pari Opportunità, relativamente alle discriminazioni.

Dopo aver esaminato una tesi sulle pari opportunità ed in particolare sulla conciliazione lavoro-famiglia è stato deciso la pubblicazione della stessa sul portale DoppiaVela

La prossima riunione è stata fissata per il 21 settembre 2011.

Monitoraggio cambi turno e reperibilità- Bozza circolare art. 12 A.N.Q

Mercoledì 22 giugno, presso il Dipartimento, si terrà la riunione per discutere la bozza di circolare art.12 Accordo Nazionale Quadro e per il monitoraggio cambi turno e reperibilità,

Solidarietà per Gilda - Iniziativa della Segreteria Provinciale di Sondrio

GILDA PAOLILLO di 42 anni è un ex poliziotta che prestava servizio alla questura di Milano, 4 anni fa improvvisamente mentre si trovava presso la sua abitazione è stata colpita da ischemia, rendendola quasi un vegetale, dopo aver girato parecchi ospedali milanesi dove volevano "STACCARE LA SPINA", è approdata al Morelli di Sondalo (SO) (motivo per cui siamo venuti a conoscenza del caso, pubblicato anche sui quotidiani locali) dove, dopo alcuni interventi la situazione è di poco migliorata. Ora riesce a vedere, sentire e ad emettere suoni che con fatica le consentono di comunicare.

Il corpo è rimasto totalmente bloccato, riesce solo a muovere un dito della mano Dx e Sn.

La ragazza che è priva di padre, con la mamma gravemente malata di tumore in chemioterapia per potersi concedere dei piccoli momenti di vita quotidiana avrebbe bisogno di un macchinario che le consenta di mettersi in posizione verticale.

Per acquistare tutto ciò serve una cifra che si aggira intorno ai 4000 euro, l'ASL n. 4 di Via Monte Martini 9 a Milano le ha riconosciuto solo euro 700 euro.....non ci sono parole.

SE VUOI CONTRIBUIRE ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA'

DAI IL TUO CONTRIBUTO DIRETTAMENTE ALLA SEGRETERIA SIULP DI SONDRIO

OPPURE EFFETTUA UN VERSAMENTO SUL CC B.N.L. SIULP Nr. 2258

(ABI 01005 - CAB 11000 - IBAN IT33Y010051100000000002258)

CAUSALE - GILDA PAOLILLO



Cerchi un Prestito?

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

**SCOPRI
I NOSTRI
PRODOTTI**

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI A PENSIONATI

Consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.



L'unica società
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON
SIULP

VANTAGGI OFFERTI AGLI ISCRITTI SIULP

- Tassi d'interesse estremamente competitivi;
- Consulenza finanziaria direttamente sul luogo di lavoro o presso luogo indicato dal cliente;
- Possibilità di anticipi sulla cifra richiesta (a discrezione della Finanziaria) senza spese aggiuntive;
- Rate trattenute in busta paga;
- I finanziamenti in corso, possono essere estinti o rinnovati (se trascorsi i termini di legge) con il recupero degli interessi non maturati;

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 ROMA • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Treviso, Trieste, Pordenone, Belluno, Como, Bologna, Firenze, Pomezia, Chieti, Napoli, Bari, Taranto, Lecce, Cosenza, Catanzaro, Sassari, Cagliari, Palermo, Marsala, Messina.



Eurocqs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.